



## Ordinanza

**concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19**

**(Ordinanza sui certificati COVID-19)**

**(Certificati di guarigione dalla COVID-19 per i test antigenici rapidi)**

**Modifica del 19 gennaio 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>1</sup> sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

*Art. 12 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> I certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari contengono inoltre le seguenti informazioni:

- b. per i certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3, i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b o capoverso 3 o i certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a: un'indicazione sulla validità temporale e locale limitata del certificato secondo l'allegato 1 numero 4.

*Art. 16 cpv. 1 e 2 lett. a, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di una delle seguenti analisi:

- a. un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>2</sup> a condizione che:

<sup>1</sup> RS 818.102.2

<sup>2</sup> RS 818.101.24

1. non si basi su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva, e
2. si basi su un campione prelevato in Svizzera dopo il 24 gennaio 2022 da una struttura secondo l'allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19.

<sup>2</sup> Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 che non può essere elaborata con la procedura automatizzata per l'emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 8 deve comprendere la seguente documentazione:

- a. attestazione di un risultato positivo di un'analisi secondo il capoverso 1, contenente le seguenti indicazioni:

*Art. 18 cpv. 2, 4 e 5*

<sup>2</sup> La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 inizia al più presto l'11° giorno dopo il rilevamento del contagio.

<sup>4</sup> I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 sono validi solo in Svizzera.

<sup>5</sup> I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/953<sup>3</sup>. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l'allegato 3 numero 1.2 lettera a.

*Art. 21b*           Contenuto

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di deroga COVID-19 contengono le informazioni di cui all'allegato 4a numeri 2 e 3, segnatamente l'indicazione, in forma leggibile senza mezzi ausiliari, che per il titolare possono vigere misure di protezione alternative.

*Art. 23 cpv. 2 e 3, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Non appena la Commissione europea riconosce l'equivalenza di uno o più certificati interoperabili di uno Stato o di una regione, il DFI aggiorna di conseguenza l'allegato 5. Tuttavia inserisce nell'allegato 5 soltanto i certificati di Stati e regioni che concedono alla Svizzera la reciprocità.

<sup>3</sup> Il DFI può inserirvi i certificati di altri Stati e regioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, versione GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

*Art. 25 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Per i seguenti certificati COVID-19 i certificati di firma utilizzati per la verifica non sono forniti a sistemi esteri:

a<sup>bis</sup>. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b;

*Art. 33*            Aggiornamento degli allegati 1–4

Previa consultazione del DFF e del DFAE, il DFI aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l'interoperabilità con i certificati di un numero possibilmente elevato di Stati e regioni e il riconoscimento internazionale dei certificati emessi secondo la presente ordinanza.

II

Gli allegati 3 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 24 gennaio 2022 alle ore 00.00<sup>4</sup>.

19 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 19 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato 3*  
(art. 17, 18 cpv. 1 e 33)

## **Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19**

### *N. 1.1 lett. a*

#### 1.1 Inizio della validità:

- a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1: l'11° giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 o di un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale;

### *N. 2.1 lett. b*

#### 2.1 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1:

- b. data del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 o di un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale;

*Allegato 5*  
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

## **Elenco dei certificati esteri riconosciuti**

N. 2

### **2 Altri certificati esteri riconosciuti**

2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:

- Albania
- Andorra
- Armenia
- Capo Verde
- El Salvador
- Georgia
- Isole Faroe
- Israele
- Macedonia del Nord
- Marocco
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Panama
- Regno Unito
- San Marino
- Santa Sede (Città del Vaticano)
- Serbia
- Thailandia
- Turchia
- Ucraina
- Uruguay

2.2 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:

- Emirati Arabi Uniti
- Nuova Zelanda
- Singapore
- Togo

- 2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti:
- Libano
  - Tunisia
- 2.4 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui al numero 1.2.